

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/2018

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 2 al 17 febbraio 2018

Entrato in vigore il 18 febbraio 2018




Il Segretario Generale  
Dott. Giuseppe Bartorilla

N° 420 DEL 24/1/2017

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER  
L'ADOZIONE DI CANI RANDAGI**

(Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_



**ART. 1 - OGGETTO**

- 1) Il presente regolamento disciplina l'adozione da parte di privati dei cani randagi catturati nel territorio comunale ed ospitati presso il canile convenzionato o associazioni mediante riconoscimento di un contributo.
- 2) L'ammontare del contributo spettante verrà fissato con deliberazione della giunta comunale sulla base delle somme derivanti dai risparmi dell'anno precedente riguardanti la gestione del canile convenzionato;
- 3) Il contributo verrà riconosciuto nell'annualità successiva a quella in cui è stata effettuata l'adozione.

**ART.2 - MODALITA' DI ADOZIONE**

- 1) Tutti i cani randagi ospitati presso il canile convenzionato o associazioni possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta scritta e protocollata al Comune di Bronte.
- 2) I privati cittadini quali contribuenti del Comune di Bronte, interessati ad ottenere l'adozione di un cane, dovranno:
  - presentare apposita domanda di affidamento;
  - sottoscrivere adeguata "dichiarazione di ritiro del cane randagio" presso la struttura convenzionata;
  - presentare la relativa domanda di riconoscimento di contributo;
  - compilare la scheda di affido;
- 3) La modulistica da utilizzare verrà messa a disposizione dall'ufficio comunale competente - Ambiente - V Area Tecnica;
- 4) Dopo gli opportuni accertamenti e garanzie di buon trattamento, a seguito di verifiche effettuate dagli operatori della Polizia Municipale, l'ufficio Ambiente disporrà il riconoscimento del contributo;
- 5) Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante, che sarà registrato all'anagrafe canina comunale e regionale quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

### **ART. 3 - RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO PER L'ADOZIONE**

1) Il Comune di Bronte riconoscendo la funzione sociale dell'affidamento di cani randagi, da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, ritiene di incentivarla con un contributo economico minimo, rapportato al periodo di effettiva adozione e pertanto opportunamente riproporzionato in presenza di un affido inferiore all'anno e compatibilmente con le risorse derivanti dal risparmio della gestione del canile convenzionato dell'anno precedente, pari ad e. 400,00/annue per ciascun cane per un periodo massimo di 3 ( tre ) anni.

### **ART.4 – DOMANDA DI AFFIDAMENTO**

I soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, disponibili a ricevere in affidamento un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato, prima del ritiro del cane dovranno sottoscrivere in duplice copia la "dichiarazione di ritiro di cane randagio" presso la struttura convenzionata, una per la struttura convenzionata ed una per il soggetto adottante, e consegnarla al Comune di Bronte per l'eventuale iscrizione nei registri dell'anagrafe canina con eventuali spese a carico dei soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2.

### **ART.5 – ADOZIONE**

1) L'istanza potrà essere accolta, ad esclusione dei casi in cui risultino a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamento degli animali. Verrà disposto l'affido:

a) in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale agli eventuali proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini o salvo diverso termine od accordi scritti tra le parti;

b) in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

2) In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, che dovrà poi essere trasmessa agli uffici competenti del Comune a cura dei Servizi Veterinari della Azienda per i Servizi Sanitari competente. In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi.

3) All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane, il regolamento concernente le norme per l'adozione dell'animale e la scheda di affido da compilare, sottoscrivere e riconsegnare all'Ufficio.



## **ART.6 – MANTENIMENTO DELL'ANIMALE**

- 1) L'affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio ed a non cederlo se non previa autorizzazione del Comune affidante anche ai fini di riconoscimento del contributo.
- 2) Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli domiciliari predisposti dal Comune di Bronte.

## **ART.7 - EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE AFFIDATO**

- 1) In caso di cessione del cane avuto in affidamento ad altro soggetto adottante, che disponga dei requisiti, il beneficiario del contributo si impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido anche ai fini della cessione di parte o dell'intera quota di contributo precedentemente riconosciuto;
- 2) In nessun caso il cane adottato potrà essere riconsegnato al canile di provenienza se non in particolari e gravi circostanze individuate con apposita Ordinanza Sindacale e pena la perdita del diritto al contributo anche se già riconosciuto.

## **ART.8 – INADEMPIENZE**

- 1) In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario perde il diritto al contributo.
- 2) Ai fini del precedente comma l'Amministrazione ha la facoltà di effettuare dei controlli a campione durante l'anno.

## **ART.9 – RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO**

- 1) Il contributo previsto dall'art.3 verrà riconosciuto consegnando all'adottante il modulo "riconoscimento di contributo", previa effettuazione dei controlli da parte degli Agenti di Polizia Municipale o previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.
- 2) Il modulo "riconoscimento del contributo" dovrà esser presentato dall'adottante all'ufficio Ambiente – V Area Tecnica.
- 3) Il contributo, ragguagliato ad anno, può spettare solo a coloro che non hanno debiti pregressi con il Comune di Bronte.
- 4) Il riconoscimento del contributo non può essere ceduto a terzi.

**COMUNE DI BRONTE**  
**CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA**  
**Ufficio Tecnico Comune di Bronte**

**DOMANDA DI AFFIDAMENTO**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e  
residente a \_\_\_\_\_ Documento di riconoscimento \_\_\_\_\_  
Rilasciato da \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Vista la delibera di  
Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ e del regolamento per la concessione di  
contributo per l'adozione di cani nel canile convenzionato con il Comune di Bronte.

**CHIEDE**

**L'ADOZIONE DEFINITIVA UN CANE**

**DICHIARA**

1. Di avere capacità giuridica di sottoscrivere un contratto (maggiorenne, ecc....).
2. Di prendere conoscenza e rispettare la normativa vigente sugli animali d'affezione.
3. Di conoscere le esigenze fondamentali comportamentali della specie;
4. Di non avere precedenti di maltrattamento di animali;
5. Di non avere usufruito della rinuncia alla proprietà e di non aver restituito altre adozioni,
6. Di disporre di un luogo con riparo e spazio adeguati per alloggiare l'animale;
7. Di essere disponibili a ricevere visite di collaborazione e di verifica da parte dei volontari o del personale addetto al controllo;
8. Di restituire l'animale all'eventuale legittimo proprietario nel periodo dell'affido temporaneo ovvero entro il termine di 60 giorni dell'ingresso dell'animale in canile;
9. Di segnalare la morte o la scomparsa dell'animale nei tempi previsti dalla legge.

diminuire a n° 3 con i ob  
adottati solo per i privati.  
Complessivamente all' Art. 3 Come 2.

SI ESPRIMA PARERE

FAVOREVOLI PER LA

MODALITA' TECNICA


18/01/2018





















Approvato

il 18.1.2018

